



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 31-03-2017

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 15-05-2017

CODICE ISTAT 43024

Oggetto	COSMARI SRL - ADEGUAMENTO STATUTO SOCIETARIO ALLE DISPOSIZIONI RECAE DAL D.LGS 19/08/2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".
---------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

DELPRIORI ALESSANDRO	P	PENNESI CINZIA	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	P	SORCI SARA	P
CASONI ALESSANDRO	P	BECCACECI FLAVIA	A
MONTESI MASSIMO	P	SPARVOLI PAOLO	A
POTENTINI ROBERTO	P	CANIL MAURO	P
VALERIANI PIETRO	P	PROCACCINI ROSANNA	P
Mosciatti Filippo	P	BALDINI MASSIMO	P
De Leo Pietro	A	Mori Leonardo	P
Medici Maria Laura	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CASONI ALESSANDRO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Medici Maria Laura
SORCI SARA
Mori Leonardo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con l'art. 18 L. 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", sono stati fissati i criteri e i principi direttivi per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza;
- in attuazione della delega conferitagli, il Governo ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intitolato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016;

RILEVATO CHE, in base all'art. 26 del citato decreto legislativo, le società a controllo pubblico già costituite all'atto della sua entrata in vigore adeguano i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il termine del 31 dicembre 2016 (avente natura ordinatoria);

RICHIAMATE a tal fine le seguenti definizioni formulate dal legislatore ai fini dell'applicazione del decreto (art. 2), in base alle quali si intende per:

- **«controllo»**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- **«controllo analogo»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- **«controllo analogo congiunto»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **«società a controllo pubblico»**: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- **«società in house»**: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

VISTO E INTEGRALMENTE RICHIAMATO l'art. 16 del decreto legislativo in esame, concernente la disciplina delle società *in house*, in base al quale dette società ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

RICHIAMATE, altresì, in relazione alle società *in house*, le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*) e l’art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*);

DATO ATTO CHE:

- la società COSMARI srl, con sede in Tolentino (Mc), costituisce società in controllo pubblico gestita in regime di *in house* ai sensi delle disposizioni sopraindicate;
- in particolare, essa costituisce società a partecipazione pubblica totalitaria e la compagine sociale è composta dalla totalità dei Comuni del territorio provinciale di Macerata, di seguito indicati con specificazione della misura della loro partecipazione:
- COMUNE DI ACQUACANINA - 0,06%
- COMUNE DI APIRO - 0,75%
- COMUNE DI APPIGNANO - 1,22%
- COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - 0,49%
- COMUNE DI BOLOGNOLA - 0,05%
- COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA - 0,15%
- COMUNE DI CALDAROLA - 0,52%
- COMUNE DI CAMERINO - 2,75%
- COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - 0,18%
- COMUNE DI CASTELRAIMONDO - 1,36%
- COMUNE DI CESSAPALOMBO - 0,24%
- COMUNE DI CINGOLI - 3,13%
- COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - 12,46%
- COMUNE DI COLMURANO - 0,45%
- COMUNE DI CORRIDONIA - 4,10%
- COMUNE DI ESANATOGLIA - 0,61%
- COMUNE DI FIASTRA - 0,20%
- COMUNE DI FIORDIMONTE - 0,10%
- COMUNE DI FIUMINATA - 0,59%
- COMUNE DI GAGLIOLE - 0,24%
- COMUNE DI GUALDO - 0,36%
- COMUNE DI LORO PICENO - 0,88%
- COMUNE DI MACERATA - 15,07%
- COMUNE DI MATELICA - 3,48%
- COMUNE DI MOGLIANO - 1,67%
- COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO - 2,45%
- COMUNE DI MONTE SAN MARTINO - 0,30%
- COMUNE DI MONTECASSIANO - 2,17%
- COMUNE DI MONTE CAVALLO - 0,05%
- COMUNE DI MONTECOSARO - 1,28%
- COMUNE DI MONTEFANO - 1,00%
- COMUNE DI MONTELUPONE - 1,08%
- COMUNE DI MORROVALLE - 2,84%
- COMUNE DI MUCCIA - 0,28%
- COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI - 0,53%
- COMUNE DI PETRIOLO - 0,68%
- COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA - 0,33%
- COMUNE DI PIEVE TORINA - 0,43%
- COMUNE DI PIORACO - 0,39%
- COMUNE DI POGGIO SAN VICINO - 0,09%

- COMUNE DI POLLENZA - 1,88%
- COMUNE DI PORTO RECANATI - 2,60%
- COMUNE DI POTENZA PICENA - 4,39%
- COMUNE DI RECANATI - 6,37%
- COMUNE DI RIPE SAN GINESIO - 0,28%
- COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO - 0,57%
- COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE - 4,51%
- COMUNE DI SAN GINESIO - 1,47%
- COMUNE DI SARNANO - 1,19%
- COMUNE DI SEFRO - 0,14%
- COMUNE DI SERRAPETRONA - 0,28%
- COMUNE DI SERRAVALLE DEL CHIANTI - 0,49%
- COMUNE DI TOLENTINO - 6,21%
- COMUNE DI TREIA - 3,08%
- COMUNE DI URBISAGLIA - 0,87%
- COMUNE DI USSITA - 0,17%
- COMUNE DI VISSO - 0,49%

- sussistono nei confronti della società gli ulteriori requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la ricorrenza di affidamenti *in house providing* in quanto:

- nell'articolo 33 dello statuto vigente sono disciplinate le modalità di effettuazione del controllo analogo da parte degli enti soci, anche mediante rinvio all'apposito Regolamento;

- in attuazione della L.R. Marche n.24/2009, come integrata e modificata dalla L.R. 25 ottobre 2011 n.18, i Comuni della provincia di Macerata hanno costituito, mediante apposita convenzione ex art. 30 TUEL, l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) quale soggetto deputato alla programmazione del servizio integrato sul territorio di riferimento;

- in virtù di quanto stabilito da detta convenzione l'Assemblea territoriale d'Ambito A.T.A., costituita tra i Sindaci dei Comuni ed il Presidente della Provincia di Macerata ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale ATO 3 Macerata, cui spetta l'individuazione delle modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ne ha disposto l'affidamento diretto in via unitaria al Cosmari nel regime *in house providing*;

RICHIAMATE, dunque, ai fini dell'adeguamento dello statuto della società Cosmari srl, le seguenti disposizioni del testo unico da prevedere negli statuti già approvati, relativamente alla società a responsabilità limitata in regime di *in house*:

- art. 3, comma 2: “Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore”;

- art. 4, comma 4: “Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”.

Le attività di cui alle lettere citate sono le seguenti:

“a) **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- art. 11, comma 4: *“Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120”*, al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere;

art. 11, comma 5: *“Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci”;*

art. 11, comma 9: *“Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”.

Art. 16, comma 2:

“Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

(...) b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;

Art. 16, comma 3:

“Gli statuti delle società di cui al presente articolo (n.d.r. in house) devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul

complesso dell'attività principale della società”.

VISTA la bozza di statuto societario approvata ai fini dell'adeguamento dal Consiglio di Amministrazione della società COSMARI srl nella seduta del 12/12/2016, trasmessa agli enti soci;

RITENUTO, dunque, alla luce della disciplina richiamata, di modificare lo Statuto della società COSMARI srl, come risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale il testo novellato è riportato a confronto con il testo precedente (Allegato 1);

RILEVATO, inoltre, che:

con la recente sentenza n. 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme di delega contenute nella legge 124/2015 (cd. Legge Madia), tra cui quelle cui è stata data attuazione attraverso il D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, nella parte in cui è previsto che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;

- nel dispositivo della pronuncia è testualmente previsto che *“le pronunce di illegittimità costituzionale”* contenute nella decisione *“sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”*;

- in sostanza, al momento e salve le proroghe eventualmente contenute nella legge di stabilità o nei provvedimenti c.d. *“mille proroghe”*, permangono le scadenze previste dal testo unico sopraindicato e, dunque, anche quelle legate all'osservanza del termine ordinatorio del 31.12.2016 per l'adeguamento degli statuti;

RILEVATA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42 del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, alla luce del termine di adeguamento fissato dal legislatore, di dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione;

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Matelica, li 25/03/2017

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi
f.to Dr. Giampiero Piras

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

[] attestazione di copertura finanziaria;

[x] in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Matelica, li 25/03/2017
Pelucchini

f.to Dott.ssa Antonella

Preso atto dei seguenti interventi:

La parola viene ceduta all'Assessore Massimo Montesi per l'illustrazione, il quale afferma che tale delibera è un atto formale poiché l'approvazione e la modifica dello Statuto del CONSMARI si sta svolgendo in tutti i Comuni della Provincia serviti dal CONSMARI. Lo Statuto viene adeguato alla Riforma Madia, che ha stabilito alcuni punti per tutte le società partecipate in house dalle amministrazioni pubbliche. Tali punti riguardano il controllo: “nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo di un revisore”. “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere A, B, C, D, E del comma 2 e l'esplicita produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi”. “Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.7.2001 n. 120. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società srl non è consentito in deroga all'articolo 2475 prevedere che l'Amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci”. L'Assessore afferma che sono modifiche che derivano dalla riforma generale della Pubblica Amministrazione che devono essere riportate nello statuto del CONSMARI e votate da tutti i Consigli Comunali. L'Assessore ricorda che la riforma Madia è stata cassata in alcune parti, ad esempio non c'è stato il passaggio nella Conferenza Stato-Regioni perché era in procinto la riforma costituzionale che sostituiva quell'organo, per cui si è sub iudice rispetto ad eventuali modifiche o novità che verranno successivamente.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Capogruppo Mori che fa due considerazioni: all'interno dello Statuto modificato viene toccato l'articolo 29 dove si parla di indennità di carica. Mentre prima al Presidente e ai componenti del CdA della CONSMARI veniva corrisposta un'indennità di funzione determinata nella misura e nei limiti previsti dalle leggi in materia e un rimborso spese determinato dalla normativa degli amministratori degli enti locali, nel nuovo Statuto si parla di “compenso spettante agli amministratori è stabilito nell'assemblea nel rispetto della normativa vigente”. Il Consigliere sostiene sia curioso che il compenso venga stabilito dall'assemblea, per cui chiede una spiegazione in merito. La seconda considerazione riguarda l'articolo 4 dove viene spiegato l'oggetto sociale della CONSMARI e come ultima voce c'è “la valorizzazione energetica dei rifiuti”. Il Consigliere Mori dice che il suo partito ha sempre combattuto l'incenerimento dei rifiuti e quando si votò la trasformazione della CONSMARI in srl votò contro l'approvazione dello statuto anche per la presenza di quelle due righe. Il Capogruppo fa notare che anche se si chiede di modificare lo statuto, l'incenerimento dei rifiuti resta uno dei punti dell'oggetto sociale. Il Consigliere Mori quindi si domanda il motivo per cui nello statuto della nuova Srl non si tolga quella parte anche

se tutti sono contro dalla Regione ai Sindaci. Chiede infine di votare contro l'adeguamento dello Statuto della CONSMARI e di chiedere alla assemblea di togliere dall'oggetto sociale quantomeno la valorizzazione energetica dei rifiuti.

Il Presidente passa la parola al Capogruppo Baldini, il quale per gli stessi motivi anticipati dal Consigliere Mori e per quanto aveva detto nel momento della trasformazione societaria del CONSMARI, afferma di essere contrario alla delibera. Sostiene che gli stessi compensi proposti ai dipendenti del CONSMARI aumentano di molto i costi fissi, pertanto chiede di verificare tali cifre. Inoltre per quanto riguarda l'inceneritore si dichiara contrario affinché questo venga attuato e si unisce a quanto detto dal comitato sorto a Castelraimondo per difendere gli interessi dei cittadini.

Prende la parola l'Assessore Montesi, intervenendo riguardo alle indennità di carica, afferma che nella nuova stesura dello Statuto non ci sono modifiche sostanziali e da quando c'è il nuovo CdA non ci sono indennità di carica né per il Presidente, né per i Consiglieri, né per i Sindaci Revisori. Precisa che anche nel precedente CdA non era prevista alcuna indennità di carica, quindi sostiene che questa attenzione sia già un patrimonio degli amministratori del CONSMARI. Per quanto riguarda l'articolo 4 chiede di leggerlo con più attenzione poiché non c'è nessuna modifica rispetto al precedente statuto. Nell'articolo non è scritto che c'è l'incenerimento e ma che c'è la valorizzazione energetica dei rifiuti urbani. C'è un piano energetico regionale che non prevede l'incenerimento e ci sarà un Piano d'Ambito Provinciale che non prevederà l'incenerimento. Ricorda che in una discussione nel Consiglio Comunale tale problema era emerso e sulla base di tale discussione al CONSMARI avevano proposto un ordine del giorno – che fu approvato - in cui si escludeva l'incenerimento ed eventualmente la valorizzazione attraverso i metodi del biogas. Afferma che anche l'Amministrazione è contraria all'incenerimento.

Il Consigliere Mori dice che l'emendamento proposto alla riunione del CONSMARI non diceva quello che ha detto l'Assessore Montesi di escludere l'incenerimento dei rifiuti, ma parlava di utilizzo di tecnologie avanzate. Il Consigliere sa che la valorizzazione energetica c'è nel vecchio come nel nuovo statuto e che sono tutti contrari all'incenerimento dei rifiuti. Per valorizzazione energetica si intende incenerimento dei rifiuti per cui il Consigliere non capisce perché non la tolgono. Il Capogruppo Mori riconosce che l'indennità di carica non è stata percepita, ma non comprende il motivo per cui si va a modificare quel punto: mentre prima parlava di indennità di carica e di indennità di funzione determinata nella misura e nei limiti previsti dalla legge oggi parlano di compenso spettante agli amministratori stabilito dalla assemblea. Per tali motivi dichiara il suo voto contrario.

L'Assessore Montesi ricorda che sull'articolo 20 c'è un passaggio formale: l'indennità di carica spetta agli Amministratori di una società Pubblica. Siccome il CONSMARI per effetto delle trasformazioni normative è una Srl, seppure a totale partecipazione pubblica, non si può più chiamare indennità di carica bensì compenso. Per quanto riguarda la valorizzazione, siccome sono stati 56 Comuni che si sono impegnati con un ordine del giorno contro l'incenerimento, si dichiara tranquillo.

Il Presidente chiude la discussione. Non essendoci dichiarazioni di voto, si procede con la votazione del punto 8.

Con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 14

Voti favorevoli: 10

contrari: 4 (Baldini, Procaccini, Canil e Mori);

astenuti: 0

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;
- 2) di approvare le modifiche da apportare allo statuto della società COSMARI srl, con sede in Tolentino, secondo quanto risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ;
- 3) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di approvare, in sede di assemblea straordinaria della società, le modifiche statutarie di cui al presente atto;

Indi con separata votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato

Presenti: 14

Voti favorevoli: 10

astenuti: 4 (Baldini, Procaccini, Canil e Mori);

contrari: 0

DICHIARA

il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to CASONI ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

II che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 986.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-05-2017 al 30-05-2017 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 31-05-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO